



# COMUNE DI SACROFANO

(Provincia di Roma)

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 26.11.2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,17 nella sede comunale in largo B. Placidi n. 1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in **SEDUTA ORDINARIA pubblica di prima CONVOCAZIONE:**

All'Appello risultano:

**LO TURCO MASSIMO**

-PRESIDENTE

**LUZZI TOMMASO**

-SINDACO

**SERATA CONCETTA**

-CONSIGLIERE

**NANNI NICOLA**

-CONSIGLIERE

**SASSI GIOCONDA**

-CONSIGLIERE

**FELICI ISABELLA**

-CONSIGLIERE

**PLATANIA SEBASTIANO**

-VICE PRESIDENTE

**MENEGON MAURIZIO**

-CONSIGLIERE

**BARONE GIANLUIGI**

-CONSIGLIERE

**FELICI FRANCO**

-CONSIGLIERE

**ANTONACCI SEBASTIANO**

-VICE PRESIDENTE

Tot. Presenti – Assenti

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: .

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Russo Mario**

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Presidente Lo Turco Massimo assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Responsabile del Servizio Tributi, Dr. Davide Gagliardi, che espone la proposta di deliberazione;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a **regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;

- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n.214/2011), e modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'**aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),

- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),

- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che il **versamento** dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.08.2012, con la quale si andavano a fissare i parametri dell'imposta in questione per l'anno 2012, nello specifico:

- aliquota ordinaria finale pari al 0,93%, per gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;

- aliquota pari al 0,76%, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;

- aliquota pari al 0,55% per abitazione principale e pertinenze;

- aliquota pari al 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore ad € 400,00;

VALUTATA la proposta utilizzata nella bozza di schema di Bilancio di previsione 2013, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito concernente la conferma per l'anno 2013 delle aliquote, detrazioni e parametri dell'imposta in questione vigenti nell'anno 2012, ivi inclusa i parametri di valore delle aree fabbricabili fissati con la Deliberazione di C.C. n. 12/2011;

PRESO atto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 136 del 7.11.2013 ha proposto la conferma per l'anno 2013 delle aliquote, detrazioni e parametri d'imposta IMU vigenti nel 2012, come da citata deliberazione di C.C.;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art. 8 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, ha disposto il differimento al 30.11.2013 l'approvazione di aliquote, tariffe, regolamenti e Bilancio di Previsione per l'anno corrente, in deroga alla normativa vigente;

Che si reputa opportuno e necessario procedere all'approvazione delle citate aliquote e detrazioni, con la conferma dei parametri fissati 2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con votazione unanime

### DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di procedere all'approvazione dei parametri d'imposta per l'anno 2013, disponendo la conferma per delle aliquote, detrazioni e parametri d'imposta IMU vigenti nel 2012, come di seguito meglio indicato:

- aliquota ordinaria finale pari al 0,93%, per gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;

- aliquota pari al 0,76%, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;

- aliquota pari al 0,55% per abitazione principale e pertinenze;

- aliquota pari al 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore ad € 400,00;

3) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

4) Di demandare al Responsabile competente l'invio della deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione nonché gli adempimenti previsti dall'art. 8 comma 2 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di procedere in merito, con votazione unanime

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI SACROFANO**  
**Provincia di Roma**

Vista la proposta di deliberazione della seduta di **CONSIGLIO COMUNALE** del ..../..../....  
iscritta al n° ..... dell' ordine del giorno con il seguente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**  
**- ANNO 2013.**

si è espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio interessato per ciò che concerne la regolarità tecnica, in data **20.11.2013** :

**IL RESPONSABILE SERVIZIO**  
**PARERE FAVOREVOLE per la regolarità TECNICA**  
 **Davide Gagliardi**



si è espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio interessato per ciò che concerne la regolarità contabile, in data **20.11.2013**:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**PARERE FAVOREVOLE per la regolarità CONTABILE**  
**Dr. Francesco Di Franco**

